



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

- Novembre 2011 -

Indice

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

(pag. 1 – 5)

- **L'Assemblea**
 - ***Funzionamento dell'Assemblea e sistema di votazione***
- **Il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza**
- **Le Commissioni**
- **L'istruttoria tecnica**
- **Le determinazioni della Conferenza**
- **I rapporti con il Parlamento e con l'Unione Europea**
- **La partecipazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica**

Le Conferenze Stato-Regioni e Unificata

(pag. 6 - 7)

- **Gli atti delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata**
 - ***il funzionamento della Conferenza***

Allegati

(pag. 10 – 21)

- **Coordinamenti delle Commissioni della Conferenza**
- **Presidenze della Conferenza dal 1981 al 2010**
- **Ordine del giorno della Conferenza del 27 maggio 2010**
- **Il Regolamento della Conferenza e le Linee interpretative**

Appendice

(pag. 23 – 36)

- **Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V.**
- **Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, art. 11**
- **Legge n. 400 del 23 agosto 1988, art. 12**
- **Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997**
- **Legge n. 131 del 5 giugno 2003 art. 8 comma 6**

Il presente lavoro illustra sinteticamente il funzionamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è basato sul regolamento e sulle prassi consolidate. L'attività che svolge la Conferenza, il tipo di supporto che fornisce il Cinsedo e l'organico dello stesso sono illustrati nella Relazione che annualmente il Cinsedo presenta ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - *d'ora in poi "Conferenza"* – è stata costituita a Pomezia il 15 e 16 gennaio del 1981 come organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome. Fino al 2005, il funzionamento della Conferenza è stato assicurato dalle decisioni prese di volta in volta e dalla prassi.

Nel 2005, la Conferenza ha adottato un proprio regolamento (reg.) per dare *"maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori"*¹.

Il regolamento è ispirato *"ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti"*, ed esprime *"la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità"*.

Nel 2010 la Conferenza ha rinnovato e confermato *"i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione"*.

La Conferenza ha la **finalità** di (art. 1.1 reg.):

- a) *"definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni. Elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;*
- b) *predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;*
- c) *favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale."*

Costituiscono **articolazioni** della Conferenza (art. 2.1 reg.):

- a) *"l'Assemblea;*
- b) *il Presidente;*
- c) *il Vicepresidente;*
- d) *l'Ufficio di Presidenza;*
- e) *le Commissioni."*

- **L'Assemblea** (artt. 3 e 4 reg.)

L'Assemblea è **composta** dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

I Presidenti possono farsi rappresentare da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente (art.3.1 reg.).

L'Assemblea svolge le seguenti **funzioni** (art.3.3 reg.):

- a) *"elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;*
- b) *indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;*
- c) *approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;*
- d) *designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;*
- e) *esame di ogni oggetto di interesse regionale;*
- f) *approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità"*.

¹ Il Regolamento è stato approvato nella seduta del 9 giugno 2005. Successivamente, la Conferenza ha approvato delle linee interpretative (seduta del 16 giugno 2005) e delle indicazioni (seduta del 22 settembre 2005). Decisioni di carattere organizzativo sono state adottate nel corso degli anni.

Funzionamento dell'Assemblea e sistema di votazione

Le **riunioni** sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre Presidenti di Regione o Province autonome (*art.4.1 reg.*).

I lavori sono programmati anche in relazione alle riunioni delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata (*art. 3.2 reg.*) secondo un calendario semestrale concordato anticipatamente ².

L'**ordine del giorno** è formulato dal Presidente e viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Ogni Presidente può richiedere l'iscrizione di una questione all'ordine del giorno, comunicandolo almeno otto giorni prima della seduta (*art. 4.3 reg.*).

"Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti" (*art. 4.12 reg.*).

Quorum strutturale

"Ai fini del conteggio del quorum strutturale, il numero dei componenti dell'Assemblea è ventidue (20 Regioni e 2 Province autonome)" ³

- Le riunioni dell'Assemblea sono **valide** con la presenza di **almeno un terzo dei componenti: otto** Regioni e Province autonome (*art. 4.5 reg.*);
- Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza, nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di **almeno diciannove** Regioni o Province autonome" (*art. 4.5 reg.*).

"Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi" (*art. 4.6 reg.*).

Quorum funzionale

Con il **voto favorevole di tutti i presenti (unanimità)**, l'Assemblea:

con almeno 19 presenze

- adotta le determinazioni concernenti il regolamento (*art. 4.8 reg.*);
- elegge il Presidente e il Vicepresidente in prima o in seconda votazione con votazione palese e separata (*art. 5 reg.*);

con almeno 8 presenze

- approva le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni (*art. 4.8 reg.*);
- approva gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo (*art. 4.8 reg.*);
- approva i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali (*art. 4.8 reg.*);
- adotta le disposizioni attuative relative ai compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza (*art. 9 reg.*).

A **maggioranza assoluta degli aventi diritto**, l'Assemblea:

- elegge il Presidente dalla terza votazione in poi, con voto segreto e limitato a una preferenza (*almeno 12 voti con almeno 19 presenze*). Nella stessa votazione è eletto Vicepresidente chi abbia raggiunto la **maggioranza relativa** dei voti degli aventi diritto (*art. 5.1 reg.*).

² Negli ultimi anni sono cresciute in maniera significativa le riunioni "straordinarie" delle Conferenze: nel 2010 si sono tenute 33 Conferenze delle Regioni delle quali 15 straordinarie; 12 Conferenze Stato-Regioni delle quali 2 straordinarie e 14 Conferenze Unificate della quali 4 straordinarie.

³ Linee interpretative del giugno 2005.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza, ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente che ne fanno parte di diritto, sono eletti dall'Assemblea con almeno 19 presenze (art. 4.5 e 6.1 reg.).

In tutti gli altri casi, "le determinazioni sono valide con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**" (art. 4.11 reg.). Tra questi casi rientra l'indicazione delle Regioni coordinatrici e coordinatrici vicarie delle Commissioni e la relativa sostituzione (art. 3.3 lett. b reg.).

- **Il Presidente, il Vicepresidente, l'Ufficio di Presidenza**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti **per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente**. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma (art. 5 reg.).

Il Presidente svolge le seguenti **funzioni**:

- a) **convoca e presiede** l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;
- b) **rappresenta** la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
- c) **adotta** tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
- d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, **indica** il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- e) **garantisce** il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

L'**Ufficio di Presidenza** è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea⁴. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.

- **Le Commissioni** (art. 7 reg.)

Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza sono state istituite **undici** Commissioni⁵, formate dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province Autonome designati dai Presidenti. L'indicazione del componente della Commissione può anche essere fatta di volta in volta dal Presidente (*linee interpretative del giugno 2005*).

L'Assemblea può istituire Commissioni speciali a termine in settori di particolare rilevanza istituzionale (art. 8 reg.)⁶.

La Conferenza indica le Regioni coordinatrici e coordinatrici vicarie delle Commissioni (art. 3.3 lett. b reg.).

Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione e il buon andamento dei lavori. Possono essere sostituiti in caso di verificate inadempienze (art. 3.3 lett. b) reg.).

La **ripartizione** delle **materie** nell'ambito di una Commissione è possibile in quanto si tratta di rapporti di carattere organizzativo – procedurale interni alla Commissione. Qualora vengano delegate delle materie al Coordinatore vicario, la delega è attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Tutte le decisioni relative

⁴ Nella seduta del 27 maggio 2010, la Conferenza ha deciso che alle riunioni dell'ufficio di Presidenza è invitato permanente il Presidente della Regione Sardegna in qualità di coordinatore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

⁵ Si veda l'allegato *Coordinamenti delle Commissioni della Conferenza*.

⁶ Ibidem.

all'organizzazione interna delle Commissioni devono essere comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza (*linee interpretative del giugno 2005*).

Il coordinatore e il coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni (*art. 7.5 reg.*).

Le Commissioni espletano i seguenti **compiti** (*art. 7.6 reg.*):

- a) assumono determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente;
- b) formulano proposte nelle materie di loro competenza;
- c) formulano le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.

Le determinazioni delle Commissioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (*art. 7.10 reg.*).

Per la **validità** delle **sedute** (*art. 7.8 reg.*) è necessaria la presenza di **tre Regioni o Province autonome, costante per tutta la riunione**; è considerato valido ai fini della presenza il collegamento in videoconferenza.

Il lavoro delle Commissioni è di carattere istruttorio e finalizzato alle determinazioni della Conferenza; di conseguenza, eventuali iniziative esterne o comunicazioni con organi di stampa devono essere autorizzate dalla Conferenza stessa (*indicazioni della Conferenza del 22 settembre 2005*).

L'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni, salvo esigenze eccezionali, è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta (*art. 4.4 reg.*). Tuttavia, di fatto, negli ultimi anni, gran parte delle riunioni delle Commissioni per esigenze e urgenze logistico-organizzative, spesso legate al carattere straordinario delle sedute delle Conferenze e degli impegni politici, si sono tenute il giorno antecedente la Conferenza.

- **L'Istruttoria tecnica**

Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa (*art. 7.12 reg.*).

Ciascun coordinatore, per prassi consolidata, individua un **coordinatore tecnico**, quale responsabile del coordinamento delle attività istruttorie di livello tecnico.

Per il corretto funzionamento delle Commissioni, è necessaria *una strutturazione organizzativa che consenta l'autonomo funzionamento della Commissione con particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla verbalizzazione sommaria degli incontri e agli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza (indicazioni della Conferenza del 22 settembre 2005).*

La documentazione ufficiale inerente l'attività della Conferenza è inserita nel sito www.regioni.it e nell'apposita **area riservata** che contiene anche la documentazione riservata o in fase istruttoria. Ciascuna Regione ha indicato referenti dotati di password di accesso a tale area. Un servizio automatico di notifica via mail avverte di ogni aggiornamento dell'area.

- **Le determinazioni della Conferenza**

La Conferenza **definisce e promuove posizioni comuni** su temi di interesse delle Regioni; **elabora ed approva documenti** e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli organismi centrali dello Stato e alle istituzioni europee (*art. 1.1 reg.*).

La Conferenza **predispone “pareri e basi di intesa** in osservanza della legislazione vigente” (*art.1.1 reg.*). La Conferenza ha finora espresso i seguenti tipi di parere:

- Parere favorevole
- Parere negativo
- Parere diversificato (*art. 4.9 reg.*)

Ai pareri possono essere aggiunte raccomandazioni o emendamenti, il cui accoglimento può condizionare il tipo di parere.

Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (*art. 4.10 reg.*).

La Conferenza **designa** i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (*art. 3.3 reg.*), in seno agli organismi misti Stato- Regioni⁷.

- **I rapporti con il Parlamento e con l’Unione europea** (*reg. 1.1 lett. a*)

Il rapporto con il Parlamento si sviluppa attraverso il confronto con le **Commissioni parlamentari** in merito a disegni di legge e decreti legislativi di iniziativa dell’esecutivo o su progetti di legge d’iniziativa dei parlamentari. La forma di confronto è data dalle *audizioni* previste nei regolamenti parlamentari che le distinguono in audizioni *informali* (senza resocontazione) oppure *formali* laddove vi sia resocontazione come avviene nell’ambito delle indagini conoscitive.

L’iniziativa in ordine alle audizioni hanno origine da richiesta del Presidente della Commissione parlamentare o su richiesta della Conferenza. La Conferenza laddove sia impossibile lo svolgimento dell’audizione può trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Gli orientamenti da rappresentare nelle audizioni sono decisi all’unanimità dalla Conferenza e illustrati da una delegazione politica formata in primo luogo dai Coordinatori competenti della materia trattata.

Altra forma possibile di interlocuzione con il Parlamento è quella che avviene tra la Conferenza e i *gruppi parlamentari o con i Presidenti delle due Camere* su importanti provvedimenti di carattere finanziario o istituzionale (ciò è avvenuto ad esempio in occasione del dibattito sull’approvazione della manovra economica del luglio 2010 e della legge finanziaria 2011).

I rapporti della Conferenza con l’Unione europea sono principalmente veicolati attraverso la partecipazione ai lavori del **Comitato delle Regioni** o alle consultazioni aperte dalla **Commissione europea**. In particolare, la Conferenza designa i componenti di parte regionale della delegazione italiana al Comitato e discute dei progetti di parere presentati da tali componenti.

- **La partecipazione al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)**

Il Presidente della Conferenza partecipa alle sedute del Comitato - e a quelle preparatorie - in occasione dell’esame di documenti programmatici di interesse generale delle Regioni. Per un approfondimento delle modalità di partecipazione e di delega si rinvia al regolamento di funzionamento adottato con Deliberazione n. 58 del 2010, pubblicata sulla G.U. n. 203 del 31 agosto 2010.

⁷ Gli organismi misti Stato-Regioni sono “i collegi amministrativi, previsti da legge o da regolamento o comunque istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto ministeriale o con altro atto amministrativo, operanti presso l’amministrazione centrale dello Stato, dei quali facciano parte rappresentanti dello Stato e delle Regioni, ancorché in proporzione diversa tra loro e pur se sia prevista la partecipazione anche di estranei alla pubblica amministrazione”(art. 7 del D.lgs 16 dicembre 1989, n. 418).

Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata

(D.Lgs 281 del 1997)

La Conferenza **Stato-Regioni** è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le Regioni; in quanto tale, la Conferenza è un'istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome (C. Cost. sentenza n. 116/94).

La Conferenza Stato-Regioni è **composta** dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; è convocata e presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri. I Ministri interessati agli argomenti posti all'Ordine del giorno sono invitati a partecipare.

La Conferenza si esprime all'**unanimità** dei presenti.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità, si può esprimere a **maggioranza** quando:

- determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni, anche a fini di perequazione;
- adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- nomina i responsabili di enti e organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo e Regioni (art. 2.2 D.lgs. 281/97).

La Conferenza Stato-Regioni si riunisce in sede **Unificata** con la Conferenza Stato-Città "per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni" (art.8.1 D.lgs 281/97). E' convocata e presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In sede di Conferenza Unificata, l'assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'**unanimità** dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi (art. 8.4 D.lgs. 281/97).

Riunioni tecniche miste (c.d. gruppi misti)

Le riunioni tecniche miste presso le Conferenze Stato-Regioni e Unificata, convocate ai fini dell'istruttoria dei provvedimenti, sono comunemente denominate "gruppi misti". A queste riunioni vi partecipano i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali e i rappresentanti degli organi proponenti del provvedimento.

Le convocazioni di tali riunioni sono inviate ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La documentazione inerente alle Conferenze Stato-Regioni e Unificata, è inserita nell'**area riservata del sito www.statoregioni.it**. Un referente per ciascuna Regione possiede la password di accesso.

- **Atti delle Conferenze Stato- Regioni e Unificata**

Parere

La funzione consultiva nei confronti del Governo si esplica attraverso l'espressione del parere delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza è sentita obbligatoriamente su tutti gli **schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento** del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e Province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative (art. 2.3 del D.lgs. 281/1997).

Il parere è **obbligatorio ma non vincolante** e deve essere formulato nei **venti giorni** successivi alla trasmissione del provvedimento da parte del Governo (termine ordinatorio).

Accordo (artt. 4 e 9.2 del D.lgs. 281/1997)

L'accordo rappresenta lo strumento con il quale Governo e Regioni coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione. E' finalizzato alla realizzazione di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. L'accordo prevede l'assenso unanime da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Intesa ai sensi degli artt. 3 e 9.2 del D.lgs. 281/1997

Le intese sono sancite, su proposta del Governo, **in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo prevede** (c.d. **intesa "debole"**). Si perfezionano con l'assenso da parte del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro **trenta giorni** dalla prima seduta in cui è posta all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con una deliberazione motivata (art.3.3 D.lgs. 281/97).


In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza il rispetto delle procedure dell'intesa, e il provvedimento viene sottoposto all'esame della Conferenza Stato-Regioni entro i quindici giorni successivi (art.3.4 D.lgs. 281/97).

Intesa ai sensi dell'art. 8.6 della L. 131/2003

La Legge n. 131 del 2003 prevede che il **Governo può promuovere** la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali e regionali o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni. In questi casi, senza l'assenso delle Regioni e Province autonome il Governo non può procedere (c.d. **intesa "forte"**).

- **Il funzionamento della Conferenza**

È descritto di seguito l'iter di una determinazione della Conferenza.



* La Conferenza Stato- Regioni è regolata dalla Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Con il D.lgs 281 del 1997 sono state ampliate le attribuzioni della Conferenza Stato- Regioni e definita la disciplina della Conferenza Unificata. L'iter istruttorio dei provvedimenti siano essi di competenza della Stato Regioni che della Unificata è il medesimo. Si ricorda che la Conferenza è Unificata "per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane", art. 8 comma 1, D.lgs 281 del 1997.

Si rinvia all'appendice per le fonti normative di funzionamento.

A L L E G A T I

Coordinamenti delle Commissioni della Conferenza

COMMISSIONI	COORDINATORE	COORDINATORE VICARIO
I Commissione Affari istituzionali e generali <i>Comprende le materie¹:</i> riforme istituzionali, enti locali, politica della montagna e aree sottoutilizzate, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media.	LAZIO	EMILIA ROMAGNA <i>Delegata per le materie:</i> organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti
		SARDEGNA <i>Responsabile del settore</i> Regioni ad autonomia differenziata VALLE D'AOSTA <i>Responsabile della materia</i> politica della montagna
II Commissione Affari finanziari <i>Comprende le materie:</i> riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.	LOMBARDIA	LIGURIA
III Commissione Affari comunitari e internazionali <i>Comprende le materie:</i> rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi comunitari, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, flussi migratori.	SICILIA	SARDEGNA <i>Delegata per le materie²:</i> regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo
IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio <i>Comprende le materie:</i> lavori pubblici porti e aeroporti civili, porti e aeroporti civili di rilievo regionale, grandi reti di trasporto e dei navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.	CAMPANIA	BASILICATA <i>Delegata per le materie:</i> edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica
V Commissione Ambiente ed Energia <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, demanio marittimo, lacuale e fluviale, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.	PIEMONTE	VALLE D'AOSTA
VI Commissione Beni e Attività culturali <i>Comprende le materie:</i> valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, spettacolo, turismo industria alberghiera, tempo libero.	CALABRIA	ABRUZZO <i>Delegata per le materie:</i> turismo, industria alberghiera, tempo libero
VII Commissione Salute <i>Comprende le materie:</i> tutela della salute, assistenza sanitaria e ospedaliera, personale sanitario.	VENETO	UMBRIA
VIII Commissione Politiche sociali <i>Comprende le materie:</i> servizi sociali, politiche dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, previdenza complementare ed integrativa.	LIGURIA	ABRUZZO
IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca³ <i>Comprende le materie:</i> istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro ⁴ , università e ricerca scientifica, professioni.	TOSCANA	LOMBARDIA <i>Delegata per la materia:</i> Professioni
X Commissione Politiche agricole <i>Comprende le materie:</i> agricoltura, alimentazione, caccia pesca e foreste.	PUGLIA	P.A. BOLZANO
XI Commissione Attività produttive <i>Comprende le materie:</i> industria, commercio fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi ³ , miniere, cave e torbiere.	MARCHE	LAZIO <i>Delegata per la materia:</i> sostegno all'innovazione per i settori produttivi ³
Attività di cooperazione e iniziative per il dialogo e la pace in Medio Oriente (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 24 novembre 2005 e confermata con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 reg.).	UMBRIA	
Protezione civile⁵ (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 reg.).	P.A. TRENTO	FRIULI VENEZIA GIULIA

¹ Con decisione del 15 novembre 2007, la Conferenza ha previsto che la Regione Lazio coordini a livello tecnico gli aspetti concernenti il "cerimoniale" e, in caso di questioni da sottoporre alla decisione della Conferenza, faccia riferimento alla Commissione Affari istituzionali e generali.

² La materia "cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" è stata attribuita alla Regione Sardegna (comunicazione del Segretario Generale all'Ufficio di Presidenza del 7 marzo 2011).

³ Con Linee interpretative all'art.7.1 reg. del giugno 2005, è stato specificato che: "Si ritiene che l'innovazione prevista dalla lettera i) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l'innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie".

⁴ Con decisione del 25 gennaio 2007, la Conferenza ha previsto che, nell'ambito della materia "tutela e sicurezza del lavoro" attribuita alla Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, le tematiche più strettamente riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro vengano istruite dalla Commissione Salute, anche in riferimento alla normativa vigente in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La Commissione Istruzione e Lavoro resta comunque coinvolta per tutti gli aspetti attinenti il lavoro.

⁵ Nella seduta del 27 maggio 2010, in merito all'istituzione di una nuova Commissione speciale per la Protezione civile, è stato deciso che la Commissione sarà coordinata a rotazione annuale rispettivamente dal Coordinatore e dal Coordinatore Vicario.

**Presidenze della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
1981 - 2010**

REGIONE EMILIA ROMAGNA - LANFRANCO TURCI	DA GENNAIO AD APRILE 1981
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ANTONIO COMELLI	DA MAGGIO A LUGLIO 1981
REGIONE LAZIO - GIULIO SANTARELLI	DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1981
REGIONE LOMBARDIA - GIUSEPPE GUZZETTI	DA GENNAIO AD APRILE 1982
REGIONE MARCHE - EMIDIO MASSI	DA MAGGIO A LUGLIO 1982
REGIONE PIEMONTE - EZIO ENRIETTI	DA SETTEMBRE 1982 A GENNAIO 1983
REGIONE PUGLIA - NICOLA QUARTA	DA MARZO AD APRILE 1983
REGIONE SARDEGNA - ANGELO ROICH	DA LUGLIO A DICEMBRE 1983
REGIONE LIGURIA - RINALDO MAGNANI	DA GENNAIO A GIUGNO 1984
REGIONE TOSCANA - GIANFRANCO BARTOLINI	DA LUGLIO 1984 A GENNAIO 1985
REGIONE VENETO - CARLO BERNINI	DA GENNAIO 1985 AD APRILE 1986
REGIONE UMBRIA - GERMANO MARRI	DA APRILE A NOVEMBRE 1986
REGIONE SICILIA - RINO NICOLOSI	DA GENNAIO A NOVEMBRE 1987
REGIONE TRENTO ALTO ADIGE GIANNI BAZZANELLA	DA DICEMBRE 1987 AD OTTOBRE 1988
REGIONE VALLE D'AOSTA AUGUSTO ROLLANDIN GIANNI BONDAZ REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ADRIANO BIASUTTI VINICIO TURELLO	DA GENNAIO 1989 A MARZO 1990 DA SETTEMBRE A OTTOBRE 1990 DA NOVEMBRE 1990 A DICEMBRE 1991 DA GENNAIO A GIUGNO 1992
REGIONE MOLISE ENRICO SANTORO LUIGI DI BARTOLOMEO	DA GIUGNO A LUGLIO 1992 DA SETTEMBRE 1992 A GENNAIO 1993
REGIONE CAMPANIA FERDINANDO CLEMENTE DI SAN LUCA GIOVANNI GRASSO	DA GENNAIO A MARZO 1993 DA APRILE A GIUGNO 1993
REGIONE ABRUZZO - VINCENZO DEL COLLE	DA LUGLIO A DICEMBRE 1993
REGIONE CALABRIA - GUIDO RHODIO	DA GENNAIO A LUGLIO 1994
REGIONE BASILICATA - ANTONIO BOCCIA	DA LUGLIO 1994 A GENNAIO 1995
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIER LUIGI BERSANI	1° semestre 1995
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALESSANDRA GUERRA SERGIO CECOTTI	2° semestre 1995
REGIONE LAZIO - PIERO BADALONI	1° semestre 1996
REGIONE LIGURIA - GIANCARLO MORI	2° semestre 1996
REGIONE LOMBARDIA - ROBERTO FORMIGONI	1° semestre 1997
REGIONE MARCHE - VITO D'AMBROSIO	2° semestre 1997
REGIONE TOSCANA - VANNINO CHITI	1998- 2000
REGIONE PIEMONTE - ENZO GHIGO	2000- 2005
REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI	2005- 2010
REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI	2010-



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/042/CR2bis/C2

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Roma, il 27 maggio 2010, rinnova e conferma i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

- ispira la sua attività al principio di “autonomia istituzionale”, che valorizza il ruolo delle Regioni per favorire la crescita del Paese e la promozione dei diritti fondamentali dei cittadini;
- fonda la propria attività sulla leale collaborazione istituzionale con gli organismi costituzionali e dell’Unione europea;
- promuove relazioni con il Governo finalizzate alla “cooperazione istituzionale”, su un piano di pari dignità fra le componenti costitutive della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’articolo 114 della Costituzione;
- considera il rapporto con il Parlamento indispensabile per una dialettica istituzionale che, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità del potere legislativo, costituisca il cardine di un armonico sviluppo legislativo;
- conferma l’impegno e la partecipazione delle Regioni al processo di integrazione europea per valorizzare la dimensione territoriale, regionale e locale;
- adotta strategie e modalità organizzative tese a favorire il dialogo con le Associazioni rappresentative delle Autonomie locali e con le parti sociali.

Nel rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rinnova il Patto costitutivo riaffermando la volontà di ricercare nelle relazioni istituzionali e, in particolare, in occasione della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata la formazione di:

- a) posizioni condivise sui diversi provvedimenti promossi dal Governo o dal Parlamento e dalle istituzioni comunitarie;
- b) accordi e intese con il Governo nelle materie di competenza legislativa “concorrente” tra Stato e Regioni con l’obiettivo di:
 - rendere l’azione di governo più efficace sul territorio e più utile per i diritti dei cittadini;

- limitare per quanto possibile la formazione del contenzioso costituzionale;
- garantire la piena autonomia della Conferenza delle Regioni e la tutela delle prerogative delle Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome conferma come obiettivo fondamentale della propria missione la realizzazione di un assetto istituzionale federalista fondato sulla peculiarità e sulla specificità di ciascuna Regione o Provincia autonoma e sulla solidarietà fra le Regioni.

Le Regioni e le Province autonome:

- Confermano la volontà di fare la propria parte nella manovra per far fronte all'attuale crisi secondo il principio di equa ripartizione tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica e per questo giudicano insostenibile la manovra presentata, che pesa per oltre il 50 % sul comparto delle Regioni;

- Chiedono di aprire un confronto serrato con il Governo sulla base di proposte che le Regioni avvanzeranno nelle prossime settimane per ottenere cambiamenti della manovra tali da riequilibrare il contributo dei vari livelli di governo e la conferma degli impegni assunti dal Governo sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) delle Regioni.

Roma, 27 maggio 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;

Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;

Confermato l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;

Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi - richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente

REGOLAMENTO

Approvato nella Seduta del 9 Giugno 2005

<i>Commi</i>	REGOLAMENTO della Conferenza delle Regioni e Province autonome Approvato nella Seduta del 9 Giugno 2005	LINEE INTERPRETATIVE approvate nella seduta del 16 giugno 2005, INDICAZIONI del 22 settembre 2005
	Art. 1 (Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)	
1	La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominata Conferenza ha la finalità di: a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie; b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente; c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.	
2	La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.	
	Art. 2 (Articolazioni della Conferenza)	
1	Costituiscono articolazioni della Conferenza: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Vicepresidente; d) Ufficio di Presidenza; e) le Commissioni.	
	Articolo 3 (Assemblea)	
1	L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.	In riferimento all'articolo 3, comma I, del Regolamento "l'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome". Al riguardo, occorre chiarire, anche ai fini del conteggio del quorum strutturale, che il numero dei componenti è ventidue (20 Regioni e due Province autonome). Art. 3, comma I: sostituire "e" con "o" alla seconda riga dell'articolo;
2	I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.	
3	L'Assemblea svolge le seguenti funzioni: a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza; b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze; c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche; d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome; e) esame di ogni oggetto di interesse regionale; f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità.	

Articolo 4 (Funzionamento dell'Assemblea)		
1	Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province autonome.	
2	Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.	
3	L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, almeno otto giorni prima della seduta, da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.	
4	Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni. Salvo esigenze eccezionali, la comunicazione avviene non meno di tre giorni prima della seduta.	Articolo 4 comma IV: sostituire la parola "entro" con "non meno di";
5	La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.	
6	Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.	
7	Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.	
8	Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.	
9	Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.	
10	Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.	
11	Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
12	Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.	
13	Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.	

Articolo 5 (Il Presidente e il Vicepresidente)		
1	Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.	
2	Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.	
3	Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.	
4	Il Presidente svolge le seguenti funzioni: f) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente; g) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea; h) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza; i) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea; j) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.	
5	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.	

Art.6 (Ufficio di Presidenza)		
1	L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.	
2	L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.	
3	Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza un Segretario eventualmente nominato dal Presidente, senza oneri a carico della Conferenza delle Regioni.	

Art. 7 (Commissioni)		
1	<p>Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province autonome:</p> <p>a) Commissione affari istituzionali e generali^[1];</p> <p>b) Commissione affari finanziari^[2];</p> <p>c) Commissione affari comunitari e internazionali^[3];</p> <p>d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio^[4];</p> <p>e) Commissione ambiente e protezione civile^[5];</p> <p>f) Commissione beni e attività culturali^[6];</p> <p>g) Commissione salute^[7];</p> <p>h) Commissione politiche sociali^[8];</p> <p>i) Commissione istruzione, lavoro, ricerca e innovazione ^[9];</p> <p>j) Commissione politiche agricole^[10];</p> <p>l) Commissione attività produttive^[11].</p>	<p>L'articolo <u>7, comma 1 lett i)</u>, del Regolamento istituisce la Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione e alla lettera l) la Commissione attività produttive. Nella nota esplicativa delle materie di quest'ultima Commissione è indicato il <i>"sostegno all'innovazione per i settori produttivi"</i>. Si ritiene che l'innovazione prevista dalla lettera i) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l'innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie.</p> <p>articolo 7 comma 1 lettera i): investire le parole innovazione e ricerca;</p> <p>Con riferimento alla materia "tutela e sicurezza del lavoro", la Conferenza, nella riunione del 25 gennaio 2007, ha ritenuto opportuno prevedere che le tematiche più strettamente riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro siano istruite dalla Commissione Salute, anche in riferimento alla normativa vigente in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.</p>

^[1] Comprende le materie: riforme istituzionali, enti locali, politica della montagna e aree depresse, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media.

^[2] Comprende le materie: riforma della finanzia regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.

^[3] Comprende le materie: rapporti internazionali e dell'unione europea con le regioni, fondi comunitari, regioni marittime e del mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, flussi migratori.

^[4] Comprende le materie: lavori pubblici porti e aeroporti civili, porti e aeroporti civili di rilievo regionale, grandi reti di trasporto e dei navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.

^[5] Comprende le materie: valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, demanio marittimo, lacuale e fluviale, protezione civile e difesa del suolo.

^[6] Comprende le materie: Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, spettacolo, turismo industria alberghiera, tempo libero.

^[7] Comprende le materie: tutela della salute, assistenza sanitaria e ospedaliera, personale sanitario, tutela e sicurezza del lavoro (per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro).

^[8] Comprende le materie: servizi sociali, politiche dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, previdenza complementare ed integrativa.

^[9] Comprende le materie: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro (per quanto concerne gli aspetti attinenti il lavoro), università e ricerca scientifica, professioni.

^[10] Comprende le materie: agricoltura, alimentazione, caccia pesca e foreste.

^[11] Comprende le materie: industria, commercio fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno alle innovazioni per i settori produttivi, miniere, cave e torbiere, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.

2	Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.	
3	Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione.	<p><u>L'articolo 7, comma III</u> del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate <i>"dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti"</i> va interpretato nel senso che, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l'indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta - da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione.</p> <p>In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.</p>
4	La responsabilità del coordinamento di ciascun materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.	<p>La responsabilità del coordinamento di ciascun materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.</p> <p>In relazione <u>all'articolo 7, commi III, IV e seguenti</u> va evidenziato che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all'interno della Commissione di carattere organizzativo - procedurale. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.</p> <p>Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma III, lett. b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario. E' necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza.</p>

5	Il coordinatore e il coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.	
6	<p>Le Commissioni espletano i seguenti compiti:</p> <p>a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;</p> <p>b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;</p> <p>c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.</p>	<p>In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma VI dell'articolo 7 del regolamento (<i>formulazione di proposte all'Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista</i>). Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno.</p> <p>Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.</p>
7	Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.	Le riunioni delle Commissioni debbono svolgersi, salvo motivate eccezioni, il mercoledì o il giovedì della settimana che precede la Conferenza per dare modo di applicare il Regolamento laddove si prevede (art. 4, co. 4) che l'esito dell'istruttoria è comunicato ai membri dell'Assemblea non meno di tre giorni prima della seduta. Con l'occasione si sottolinea con forza l'opportunità che tutte le riunioni delle Commissioni – come del resto avviene salvo rarissime eccezioni anche per la Conferenza – si svolgano a Roma.
8	Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.	In relazione al <u>comma VIII dell'articolo 7</u> del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.
9	Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.	
10	Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.	
11	Laddove possibile si prevede l'uso del collegamento in videoconferenza.	

12	Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa.	"In merito al ruolo della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nei confronti delle Commissioni si richiama la necessità di applicare correttamente il comma 12 dell'art. 7 del Regolamento, che così prevede: "Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa". Ne deriva la necessità, come del resto già avviene per molte Commissioni, di una strutturazione organizzativa che consenta l'autonomo funzionamento della Commissione con particolare riferimento alle convocazioni, alla predisposizione della documentazione necessaria, alla verbalizzazione sommaria degli incontri e agli esiti degli stessi. La Regione Coordinatrice in particolare dovrà assicurare, assieme alla Regione Vicaria, la presenza costante, ai fini del ruolo che essa svolge, a tutti i numerosi incontri tecnici sia con il Governo che fra le Regioni. La Segreteria della Conferenza assicurerà presenza, assistenza e supporto per i necessari collegamenti con l'attività della Conferenza.
13	I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.	

Articolo 8 (Commissioni speciali)		
1	L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.	
2	Per la composizione e la Presidenza delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.	
Articolo 9 (Disposizioni attuative)		
1	Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.	Articolo 9: il richiamo è al comma VIII (non al VI) dell'articolo 4.

A P P E N D I C E

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

(abrogato)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

(abrogato)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

(abrogato)

Art. 129

(abrogato)

Art. 130

(abrogato)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;

- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248

(omissis)

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata,

sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Legge 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Disposizioni generali

1. Ambito della disciplina.

1. In attuazione dell'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.

Capo II - Conferenza Stato- regioni

2. Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;
- c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;
- i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato- regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato- regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle

procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato- regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato- regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato- regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato- regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-

regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune .

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Rapporti tra regioni e Unione europea.

1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea». Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.

2. La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.

3. La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate all'Italia.

6. Scambio di dati e informazioni.

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

7. Organismi a composizione mista.

1. Ferma restando ogni altra competenza dell'amministrazione centrale dello Stato, gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all'allegato A sono soppressi e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.

Capo III - Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

9. Funzioni.

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

a) esprime parere:

1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;

2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;

3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;

c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:

a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;

b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:

a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;

b) dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;

c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.

7. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'*articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* ;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

10. Segreteria.

1. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello dirigenziale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del Ministero dell'interno.

Legge 5 giugno 2003 n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

(omissis)

comma 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.